

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **VINCENZO SCOTTI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTERNO
PRO-TEMPORE, NONCHÈ DEI SIGNORI **AGAZIO LOIERO**, **RICCARDO MALPICA**
E **GERARDO DI PASQUALE**

*ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 323 capoverso
del codice penale (abuso d'ufficio)*

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 7 agosto 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 7 agosto 1996

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 7 agosto 1996

Oggetto: Procedimento penale Scotti Vincenzo.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 legge costituzionale n. 1 del 1989, trasmetto gli atti del procedimento penale n. 12919/94R R.G.P.M. (n. 54/94 R.G. COLL.) con la relazione motivata del Collegio per i reati ministeriali con la quale si chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti di Scotti Vincenzo, Loiero Agazio, Malpica Riccardo e Di Pasquale Gerardo per il reato di cui all'articolo 323 cpv c.p..

Il Procuratore della Repubblica
(*F.to* Michele COIRO)

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

nel procedimento penale nei confronti di Scotti Vincenzo, Loiero Agazio, Di Pasquale Gerardo, Messina Antonino e Malpica Riccardo ha emesso la seguente

RELAZIONE

In data 6 settembre 1994 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma trasmetteva a questo Collegio, con richiesta di indagini, il procedimento penale promosso nei confronti di Vincenzo Scotti, già Ministro degli interni *pro tempore*, nonchè nei confronti di Agazio Loiero, Antonino Murmura, Riccardo Malpica, Gerardo Di Pasquale e Antonino Messina, in ordine al reato di cui agli articoli 110-323 cpv c.p., avente ad oggetto l'illegittima assegnazione, da parte dei dirigenti del SISDE, ad un ufficio privato dell'onorevole Scotti e dell'onorevole Loiero, di tre dipendenti del servizio, Mix Rosamaria, Podrini Marzia e Chiavelli Sandra.

Nell'ambito di più ampie indagini concernenti illecite appropriazioni poste in essere da funzionari del SISDE, era infatti emerso che, nel periodo compreso tra il maggio 1991 e il maggio 1992, le tre impiegate suddette, assunte con contratti a tempo determinato, erano state destinate, su disposizione del Direttore del servizio Malpica, del responsabile del reparto logistico Di Pasquale e del capo del personale Messina-disposizioni sollecitate dal Ministro Scotti per il tramite del Loiero, suo collaboratore - all'espletamento di attività estranee a quelle d'ufficio, e di interesse esclusivo degli stessi Scotti e Loiero, pur continuando a percepire regolarmente l'ordinario trattamento retributivo a carico del SISDE.

Compite le opportune indagini ed interrogati gli indagati, la posizione del Murmura veniva stralciata e gli atti trasmessi al Pubblico Ministero, sul presupposto della non sussistenza del vincolo concorsuale *ex* articolo 110 c.p. tra lo stesso e la persona del Ministro; quanto alla posizione degli altri indagati, il Pubblico Ministero, in data 6 novembre 1995, sollecitava l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Scotti, Loiero, Malpica e Di Pasquale e l'archiviazione del procedimento nei confronti del Messina, ritenuto estraneo ai fatti contestati.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, le condizioni per la trasmissione al Parlamento della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'*ex* Ministro degli interni Scotti e dei soggetti concorrenti nel reato ipotizzato a carico dello stesso, con la sola esclusione del Messina.

Sul piano della ricostruzione storica dei fatti, è rimasto accertato che, nel periodo in contestazione (maggio 91-maggio 92), le dipendenti del SISDE Mix, Podrini e Chiavelli, assunte a tempo determinato, vennero distolte dagli ordinari compiti d'ufficio, da espletarsi nell'ambito del servizio ovvero in altre sedi istituzionali d'interesse del servizio stesso, ed assegnate alle dipendenze dell'onorevole Loiero, persona questa estranea alla struttura tanto del Ministero degli interni quanto dello stesso Sisde, ma all'epoca legato al Ministro da rapporti di stretta collaborazione, sia pure al di fuori di ogni incarico ufficiale.

I locali in cui veniva materialmente esercitata l'attività delle tre impiegate erano infatti costituiti da un appartamento sito in Roma, via XX Settembre, condotto in locazione dallo Scotti ed adibito a suo ufficio privato.

Quanto alla specifica natura ed all'oggetto delle mansioni svolte dalle impiegate suddette, dalle dichiarazioni dalle stesse rese al Collegio in data 27 maggio 1996 è emersa sostanzialmente la mancanza di collegamenti di sorta tra la loro attività ed i fini istituzionali del servizio di appartenenza: esse, infatti, si limitavano in ultima analisi ad essere fisicamente presenti in ufficio e, al più, a fare o ricevere telefonate per conto del Loiero e, in rari casi, a dattiloscivere appunti redatti da quest'ultimo.

I locali di via XX Settembre, inoltre - sempre secondo le dichiarazioni delle tre impiegate - venivano assai di rado frequentati dal Ministro, mentre più assidua era la presenza del Loiero, cui in ogni caso le dipendenti stesse facevano riferimento nell'organizzare i turni di lavoro e nel disbrigo delle incombenze d'ufficio.

È poi risultato, dalle indagini svolte, che nessuna particolare direttiva venne impartita dai responsabili del Sisde alle tre impiegate, all'atto della loro destinazione all'ufficio di via XX Settembre; che, inoltre, nessun contatto fu tenuto con il servizio durante il periodo in cui le dipendenti stesse prestarono attività lavorativa in via XX Settembre; che, infatti, esse si recavano periodicamente presso la sede del Sisde unicamente per riscuotere lo stipendio; che, ancora, nè nella fase iniziale, nè nel corso della vicenda, nè al termine di essa, fu loro richiesto di relazionare i propri superiori circa l'attività svolta; che, infine, le impiegate in questione - tutte di giovane età ed in rapporto di lavoro precario con il Sisde - non avevano le caratteristiche di esperienza e di professionalità necessarie per garantire le eventuali esigenze di sicurezza della persona del Ministro, nè per assolvere ad ipotetiche funzioni informative nell'interesse del servizio.

Tale ultimo rilievo vale di per sè ad inficiare l'attendibilità dell'assunto difensivo prospettato dall'allora direttore del Sisde Malpica fondato su non meglio precisate finalità d'«intelligence» che avrebbero giustificato la presenza di personale del Sisde all'interno di una struttura privata, quale era l'ufficio di via XX Settembre.

Se, dunque, dalle risultanze delle indagini si evidenzia la mancanza di qualsiasi motivazione istituzionale idonea a legittimare l'utilizzo improprio delle tre impiegate in una sede certamente estranea alle articolazioni del Ministero e dello stesso servizio d'appartenenza dal quale pure ricevevano la normale retribuzione; se, inoltre, è da escludere che nell'ambito di tale sede le tre dipendenti abbiano di fatto svolto una

qualche attività d'interesse del Sisde o comunque connessa alle finalità istituzionali del servizio; se, infine, non risulta in alcun modo provato che in via XX Settembre si svolgessero attività riferibili al ruolo pubblico ed ufficiale rivestito all'epoca dallo Scotti che del resto avrebbe potuto disporre a tal fine delle strutture e del personale ministeriali; se tali sono, in definitiva, le risultanze processuali, non può che concludersi nel senso della configurabilità, nei fatti oggetto della presente vicenda, degli estremi del reato di abuso di ufficio a fini patrimoniali, così come ipotizzato dall'accusa.

Ed infatti, l'assegnazione delle tre dipendenti all'espletamento di compiti di natura essenzialmente privata, estranei alla sfera istituzionale del Sisde, è suscettibile di integrare, a carico dei soggetti che a tale indebita destinazione hanno direttamente o indirettamente dato causa, gli estremi del reato *ex* articolo 323 cpv c.p..

Sussiste, invero, l'elemento materiale della abusività della condotta dei pubblici ufficiali dirigenti del Sisde, che, titolari di poteri gerarchici sulle tre impiegate, ne disposero l'assegnazione alle dipendenze di soggetti terzi, avulsi dalla struttura del servizio; ricorre, altresì, la strumentalizzazione della funzione pubblica a fini di privato vantaggio di tali soggetti terzi; sussistono, infine, i requisiti dell'ingiustizia e della patrimonialità del vantaggio così procurato ai terzi, in relazione, da un lato, al carattere obiettivamente non dovuto delle prestazioni lavorative erogate dalle tre impiegate, e dall'altro al profitto economico derivante dall'utilizzo di tali prestazioni.

Venendo, quindi, all'esame dei profili attinenti alle responsabilità individuali degli indagati, va detto, quanto alla posizione del Malpica e del Di Pasquale, che gli stessi, nelle rispettive qualità di Direttore e di responsabile del reparto logistico del Sisde, risultano essere stati autori diretti delle disposizioni in forza delle quali le dipendenti Mix, Podrini e Chiavelli furono «dirottate» presso l'ufficio di via XX Settembre: il Malpica ha infatti dichiarato di aver aderito alla richiesta, formulata dal Ministro tramite il suo collaboratore Loiero, di porre a disposizione di un «suo studio privato, per profili informativi», personale del Sisde di fiducia di esso Malpica (cfr. interrogatorio a Coll. 16 ottobre 1995), sia pure adducendo, a giustificazione del proprio operato, l'esistenza di «finalità informative», come detto in precedenza; il Di Pasquale a sua volta, nella qualità di capo del reparto logistico, diede concreta attuazione alle disposizioni del Malpica, pur consapevole della destinazione del personale a mansioni di natura privatistica, come tali estranee alle finalità istituzionali del Sisde, ed intrattenne in proposito diretti e personali rapporti con il Loiero.

Diversa appare la posizione del Messina, cui non appare addebitabile alcun effettivo apporto causale alla realizzazione dell'illecito: allo stesso competeva, infatti, la mera gestione amministrativa del personale, e non invece l'esercizio di poteri decisionali in ordine alle effettive modalità di utilizzo del personale stesso.

Dalla documentazione acquisita emerge, infatti, che l'impiego di dipendenti presso sedi diverse da quelle strettamente istituzionali era frutto delle determinazioni del capo reparto logistico, e che in ogni caso il Messina rimase estraneo ai contatti intercorsi tra il Loiero, quale fidu-

ciario del Ministro, da un lato, ed il Malpica ed il Di Pasquale, quali organi di vertice del Sisde, dall'altro, culminati nell'anomalo «distacco» delle tre impiegate presso gli uffici di via XX Settembre.

Non vi sono, d'altra parte, elementi in atti idonei a supportare l'ipotesi che il Messina - del quale non risulta alcun personale rapporto con il Ministro Scotti e con l'onorevole Loiero - fosse consapevole del carattere extra-istituzionale delle funzioni cui le tre dipendenti del servizio venivano adibite, e, pertanto, della illegittimità sostanziale di tale destinazione.

Quanto alla posizione degli indagati Scotti e Loiero, dalle risultanze delle indagini sin qui svolte si evidenzia come il ruolo degli stessi nella vicenda oggetto del presente procedimento non fu solo quello di beneficiari diretti dell'operato dei responsabili del Sisde, ma altresì, di partecipazione attiva e anzi di determinazione delle decisioni di questi.

È emerso, infatti, che l'ordine impartito dal direttore del servizio Malpica, cui diede effettiva esecuzione il capo reparto logistico Di Pasquale, concernente l'assegnazione delle tre impiegate all'ufficio di via XX Settembre, fu sollecitato dal Loiero, che, anche in forza dei suoi rapporti personali con i due dirigenti del servizio, ed in veste di emissario e portavoce del Ministro, rappresentò ai suoi interlocutori l'esigenza di quest'ultimo di disporre, nell'ambito di una struttura estranea all'apparato ministeriale, di personale da adibire a compiti di segreteria.

Tale attiva e diretta partecipazione ai fatti, posta in essere dal Ministro Scotti e dal suo collaboratore, onorevole Loiero - a beneficio dei quali erano in sostanza finalizzate le prestazioni del personale distaccato presso i locali di via XX Settembre - appare idoneo ad integrare nei confronti dei predetti indagati l'ipotizzato concorso in abuso d'ufficio a fini patrimoniali, così come prospettato da requirente.

Dalle considerazioni svolte consegue che - in difetto dei presupposti per l'archiviazione del procedimento - dev'essere disposta la trasmissione degli atti al Senato con richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Scotti Vincenzo, Loiero Agazio, Malpica Riccardo e Di Pasquale Gerardo in relazione al reato di seguito specificato:

«reato p. e p. dall'articolo 110 e 323 cpv c.p. perchè in concorso tra loro, il Malpica, nella qualità del Sisde e il Di Pasquale, nella qualità di capo del reparto logistico del Sisde, abusavano del loro ufficio distaccando illegalmente, su richiesta del Ministro dell'interno onorevole Vincenzo Scotti avanzata tramite l'onorevole Agazio Loiero, tre dipendenti del Sisde, Mix Rosamaria, Podrini Marzia e Chiavelli Sandra, presso un ufficio privato dell'onorevole Scotti, e utilizzato anche dal Loiero, al fine di procurare ai medesimi Scotti e Loiero un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In Roma dal maggio 1991 maggio 1992».

Va invece emesso decreto di archiviazione degli atti quanto alla posizione dell'indagato Messina Antonino, attesa l'infondatezza degli addebiti ipotizzati a carico del medesimo.

P. Q. M.

Visto l'articolo 8 legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1.

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Scotti Vincenzo, Loiero Agazio, Malpica Riccardo e Di Pasquale Gerardo per il reato come sopra precisato. A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge costituzionale n. 1/89.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento nei confronti di Messina Antonio, mandando la Cancelleria per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma perchè ne dia comunicazione al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 8 comma IV della richiamata legge costituzionale.

Si trasmetta copia del provvedimento anche all'interessato Messina.

Il Collegio

(*F.to* Il Presidente Dott. IVO GRECO

F.to I Giudici Dott. Maria Rosaria EUFORBIO
Dott. Maria Rosaria BRUNETTI)

